



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott.ssa Adriana Parlato

Giudice - relatore

dott. Raimondo Nocerino

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 124/2025

nel giudizio di conto iscritto al n. **69627** del registro di segreteria,

promosso con la relazione **n. 948 del 19 luglio 2024**, a carico dell'agente

contabile **Terminal Tremestieri in liquidazione S.r.l.** (c.f. e p. iva

02833010834), con sede in Messina, in persona del Presidente del

collegio dei liquidatori, dott. Sergio Cama e del componente del

collegio, dott. Roberto Aricò, rappresentata e difesa dall'avvocato

Filippo Lattanzi (c.f. LTTFPP63M29H501J) ed elettivamente

domiciliata presso l'indirizzo pec

filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org, avente ad oggetto i conti

giudiziali assunti ai **nn. 90771- 90772 - 90773 - 90774**, riguardanti la

riscossione *ticket eco-pass* negli esercizi finanziari 2010 (per il periodo

dal 1.06.2010 al 31.12.2010), 2011, 2012 e 2013, depositati dal Comune di

Messina in data 10 maggio 2024

con l'intervento

della Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, il relatore, Consigliere Adriana Parlato, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Liprino e, per la Terminal Tremestieri in liquidazione S.r.l. l'avvocato Sarah Parachini, su delega del procuratore costituito;

FATTO

1. In data 10 maggio 2024, il Comune di Messina - a valle del relativo giudizio di resa di conto, culminato nel decreto monocratico n. 6/2023 - depositava, tramite il sistema SIRECO, i conti resi dalla Terminal Tremestieri s.r.l. aventi ad oggetto la riscossione dei *ticket eco-pass* negli esercizi finanziari compresi nel periodo dal 1.06.2010 al 31.12.2013.

Ai conti venivano allegate la determinazione n. 3675 del 9 maggio 2024 del responsabile del dipartimento servizi finanziari dell'ente locale, che dichiarava di *"prendere atto delle risultanze contabili dei conti giudiziali, modelli 21, (...) ricevuti dalla Terminal Tremestieri S.r.l. relativi alla riscossione dei ticket Ecopass, per il periodo ricompreso tra il 01/06/2010 al 31/12/2016"* e la comunicazione della Terminal Tremestieri attestante l'invio al Comune di Messina di *"sintetici modelli riepilogativi per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; modelli di dettaglio per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016."*

2. Ciò premesso, il magistrato istruttore, in primo luogo, ricostruiva il contesto normativo e fattuale delle gestioni contabili, rappresentandolo nei termini di seguito illustrati.

2.1. Il Presidente del Consiglio, con decreto n.23350 del giorno 8 settembre 2006, aveva dichiarato l'emergenza ambientale del comune di Messina (in seguito più volte prorogata).

Le attività connesse venivano inizialmente delegate, con l'ordinanza del Consiglio dei ministri n.3633 del 5 dicembre 2007, al Prefetto di Messina, nella qualità di commissario delegato.

Successivamente, con l'ordinanza n.3721 del 19 dicembre 2008, l'incarico veniva assegnato al sindaco del comune di Messina, che, con ordinanza commissariale n. 19 del 5 marzo 2010, istitutiva il "*ticket eco-pass*".

Infine, con l'ordinanza n.93/2013, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio individuava il comune di Messina quale amministrazione subentrante nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza connessa alle criticità ambientali che interessavano gli aspetti del traffico e della mobilità cittadina.

2.2. Il 14 novembre 2012, la Ragioneria Territoriale dello Stato, in esito ad una verifica sulla gestione contabile del commissario delegato, rilevava che i proventi dei *ticket* per l'*eco-pass*, sebbene riferiti ad una contabilità dello Stato, invece di essere versati sul conto appositamente dedicato, erano confluiti nelle casse dell'amministrazione comunale, riscontrando inoltre carenze documentali ed una situazione confusa in relazione all'individuazione dei soggetti responsabili della gestione.

Il magistrato incaricato, dopo aver ricostruito l'ampio carteggio intercorso fra l'ente e la Ragioneria, riferiva che quest'ultima, non

soddisfatta dei riscontri ottenuti, aveva sporto un esposto volto a far accertare l'inadempienza dell'obbligo di resa dei conti giudiziali da parte del comune e la mancata sottoposizione degli stessi al controllo della Tesoreria dello Stato.

2.3. Il relatore richiamava quindi le disposizioni relative alla deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e 5 della legge 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, soffermandosi sull'art. 2, comma 2 - *octies*, del D.L. n.225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, specificamente riguardante le modalità di rendicontazione che devono essere osservate da *“funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività”*, fra le quali l'obbligo di trasmettere i rendiconti *“al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il controllo di regolarità contabile esercitato, attraverso il sistema delle ragionerie (...) nelle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.”*

Alla luce di quanto esposto, il magistrato relatore giungeva ad affermare che il sindaco, introducendo il *ticket eco-pass*, stipulando le convenzioni con le società incaricate della riscossione e regolamentando la relative modalità, aveva agito per conto dello Stato,

in deroga ad ogni disposizione vigente, e, di conseguenza, avrebbe dovuto rendere conto del proprio operato alla Ragioneria dello Stato che, a sua volta, avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli amministrativo - contabili e procedere alla "parifica" dei conti giudiziali in argomento: i conti, tuttavia, non erano stati sottoscritti dal commissario delegato ma solo dal rappresentante della società e dal responsabile del servizio finanziario del Comune di Messina, risultando quindi parificati da un'amministrazione incompetente.

In conclusione, il magistrato istruttore riteneva improcedibile l'esame dei conti in oggetto, ed evidenziando gli effetti interruttivi della relazione, sia ai fini della prescrizione *ex art. 2943 c.c.* che dell'estinzione del conto, ai sensi dell'art. 145 c.g.c. rimetteva la questione a questa Sezione.

2. La Procura Regionale, con memoria del 22 novembre 2024, rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo che i conti in esame fossero dichiarati improcedibili in ragione della mancata parifica da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

3. La S.r.l. Terminal Tremestieri, in liquidazione, si costituiva con l'avv. Filippo Lattanzi in data 24 dicembre 2024 e, successivamente, in data 23 gennaio 2025, trasmetteva una memoria in cui, dopo aver ricostruito i passaggi in cui si era articolata la vicenda, evidenziava la sovrapposibilità della fattispecie in esame rispetto quella oggetto della sentenza n. 386/2024, e, ricordando che in quell'occasione il giudizio era stato dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti al magistrato designato per il proseguimento dell'attività istruttoria,

sollecitava una pronuncia di analogo tenore.

La difesa dell'agente contabile, comunque, per scrupolo, sottolineava la regolarità dei conti presentati della Terminal Tremestieri e la piena correttezza dell'operato della società, nei cui confronti il Comune di Messina - unico responsabile di eventuali errori procedurali - non aveva mosso alcun rilievo.

4. All'udienza del 12 febbraio 2024, l'avvocato Sarah Parachini, in sostituzione dell'avvocato Lattanzi, e il sostituto procuratore dott. Vincenzo Liprino ribadivano le richieste e le difese precedentemente formulate.

La causa, quindi, passava in decisione.

DIRITTO

1. Il magistrato relatore ha sollecitato una pronuncia della Sezione dichiarativa dell'improcedibilità dell'esame dei conti, dal momento che gli stessi non erano stati presentati dal commissario delegato né parificati dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

2. Il Collegio, in continuità con l'orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 386 del 18 dicembre 2024, richiamata ai sensi dell'art. 17, comma 1, delle disposizioni attuative al codice di giustizia contabile, ritiene di condividere la ricostruzione effettuata dal magistrato incaricato e le conseguenze che lo stesso ne ha tratto.

Si ritiene, infatti, che, alla luce del quadro normativo richiamato nella narrativa, della gestione degli *eco-pass* istituiti con ordinanza commissariale del 5 marzo 2010 n. 19 debba rispondere il sindaco in quanto commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio e,

conseguentemente, che l'agente contabile avrebbe dovuto sottoporre i relativi conti al controllo della Ragioneria territoriale dello Stato, cui è riservato il compito di parificarli ai sensi all'art. 140, comma 1, c.g.c. prima che siano trasmettersi a questa Sezione (*cfr.* anche i condivisibili rilievi formulati nella nota della ragioneria del 22 dicembre 2016, allegato 1 alla relazione di iscrizione a ruolo).

Nel caso di specie, le coordinate descritte non sono state rispettate, osservandosi che la parifica apposta dal servizio finanziario del comune di Messina deve essere considerata *tamquam non esset*, trattandosi di un'amministrazione non competente, che al più, avrebbe potuto coadiuvare la R.T.S., ma non certo sostituirsi alla stessa.

3. Quanto osservato vale per tutte le gestioni esaminate, compresa quella relativa al 2013: infatti, sebbene il regime emergenziale sia stato dichiarato cessato con l'ordinanza n. 93 del 13 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 19 giugno, la chiusura dalla contabilità emergenziale non è avvenuta immediatamente, ma solo dopo il passaggio di consegne tra il commissario delegato e il segretario generale del comune di Messina, secondo quanto disposto dall' art. 1, comma 2 e segg. della stessa ordinanza.

Sarà compito del magistrato relatore, nel contesto della successiva istruttoria, individuare il momento in cui si è concretamente realizzata la transizione fra la contabilità emergenziale e quella ordinaria.

4. In conclusione, deve essere dichiarata improcedibilità dell'esame dei conti, restando preclusa al Collegio ogni pronuncia di merito, inclusa quella sollecitata in via subordinata dalla Terminal in ordine al proprio

discarico; gli atti del giudizio vanno restituiti al magistrato designato per l'esame dei conti giudiziali oggetto del presente giudizio.

5. Considerata la particolarità e complessità della materia e la mancanza di condotte dolose o gravemente negligenti a carico dell'agente contabile non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio n.69627 sui conti giudiziali nn. 90771- 90772 - 90773 - 90774, riguardanti la riscossione *ticket eco-pass* da parte della società Terminal Tremestieri negli esercizi finanziari 2010 (per il periodo dal 1.06.2010 al 31.12.2010), 2011,2012 e 2013;
- ordina la restituzione degli atti del giudizio al magistrato designato per il proseguimento dell'attività istruttoria e per i provvedimenti che riterrà necessari.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **12 febbraio 2025**.

Il relatore

La Presidente

Consigliere Adriana Parlato

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

